

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"AVO ACQUI TERME ODV"



Il giorno 4 di giugno dell'anno 2026 in Acqui terme (AL), presso Asilo Moiso alle ore 14 , si sono riuniti i seguenti signori:

1. AIELLO FRANCESCA

nata a MILANO il 04.07.76 codice fiscale LLAFNC76L44F205C
residente a ACQUI TERME, CORSO BAGNI, 108

2. ARMIDA MILENA

nata a CAMIGLIANO (CE) il 13.05.58 codice fiscale CFRMDMND58E53B477I
residente a ACQUI TERME, STRADA DELLA NOCCIOLETA, 50

3. BRACCO ENRICA MARIA

nata a TORINO il 03.09.55 codice fiscale BRCNCM55P43L219S
residente a MERANA (AL), VIA CHIESA VECCHIA, 2

4. CIARMOLI MARIA

nata a MONTEFALCONE VALFORTORE (BN) codice fiscale CRMMRA58R70F494Z
residente a ACQUI TERME, VIA SAN DEFENDENTE, 68/B

5. GHELTRITO ANNA GIUSEPPINA

nata a MERANA (AL) il 03.02.57 codice fiscale GHLNGS57B43F131H
residente a MERANA (AL), REGIONE GHELTRITI, 5

6. GONZALEZ YUSDENIA

nata a CUBA il 10.04.67 codice fiscale GNZYDN77D50Z504X
residente a ACQUI TERME, VIA FERMI, 52

7. MELONI PATRIZIA

nata a ACQUI TERME il 11.11.61 codice fiscale MLNPRZ61S51A052L
residente a CASSINE, VICOLO TORRETTA, 7

8.MENDOZA OLVERA CECILIA ISABEL

Cecilia Mendoza

nata a MILAGRO (EQ) il 05.02.65 codice fiscale MNDCLS65B45Z60S

residente a ACQUI TERME, VIA PALESTRO, 31

9.MOSCHINO GIANCARLO

Moschino Giancarlo

nato a MONTALDO BORMIDA (AL) il 26.01.42 codice fiscale MSCGCR42A26F404R

residente a ACQUI TERME, VIA SAN DEFENDENTE, 48

10.PERELLI VANDA

Vanda Perelli

nata a TORINO il 05.01.62 codice fiscale PRLVND62A45L219L

residente a ACQUI TERME, VIA LAGRANGE, 71

11.PRADELLI ANGELA

nata a COLI (PC) il 18.04.41 codice fiscale PRDNGL41D58C838U

residente a ACQUI TERME, CORSO BAGNI, 108

Angela Pradelli

12.ROSO GIOVANNA

nata a ACQUI TERME il 22.07.73 codice fiscale RSOGNN73L62A052S

residente a ACQUI TERME, VIA TORINO, 20

Giovanna Roso

13.SALATINO SABRINA

nata a TORINO il 27.09.70 codice fiscale SLTSRN70P67L219B

residente a ACQUI TERME, VIA BELLA, 13

Sabrina Salatino

14.SALERNO FILOMENA

nata a MATERA il 24.11.54 codice fiscale SLRFMN54S64F052X

residente a ACQUI TERME, STRADA MOIRANO, 46/B

Filomena Salerno

15.SAMARI LATIFA

nata a MAROCCO (EE) il 08.12.67 codice fiscale SMRLTF67T48Z330B

residente a STREVI (AL), VICOLO PETRARCA, 14

SAMARI LATIFA

16. TABASSO PIER PAOLO

nato a TORINO il 26.08.56 codice fiscale TBSPPL56M26L219S
residente a ACQUI TERME, VIA LAGRANGE, 71

Pier Paolo Tabasso

17. TOSCANO ANGELO

nato a GENOVA il 01.11.59 codice fiscale TSCNGL59S01D969F
residente a ACQUI TERME, VIA MALACARNE, 8/15

Angelo Toscano

18. VELO LOREDANA

nata a GORLA MINORE (VA) il 21.01.60 codice fiscale VLELDN60A61E102O
residente a ACQUI TERME, VIA CRISPI, 11

Loredana Velo

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor RUGGIERI ROBERTO, che a sua volta nomina la Signora PERELLI VANDA come segreteria della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente della riunione illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione di un'associazione di volontariato e dà lettura dello Statuto Sociale, che allegato sotto la lettera "A" fa parte integrante del presente Atto Costitutivo.

I comparenti di comune accordo, dopo ampia e approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

ART.1

E' costituita, ai sensi della legge 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), fra i suddetti comparenti l'Associazione di Volontariato denominata "AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ACQUI TERME"

ART.2

L'associazione ha sede in ACQUI TERME (AL), Via LAGRANGE, 71

ART. 3

L'AVO ACQUI TERME ODV si propone di:

a. rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito, con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà;

b. operare nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto alle persone fragili nell'ambito delle strutture stesse, offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia, con esclusione però, di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni delle quali svolge la sua attività;

c. collaborare con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente,

d. impegnarsi anche in progetti e sperimentazioni mirate a migliorare il servizio a favore delle persone fragili;

e. avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

f. stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.

ART.4

L'associazione ha una durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell'assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all'associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n.5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

. Presidente	PERELLI VANDA
. Vice-presidente	TOSCANO ANGELO
. Segretaria	GONZALEZ YUSDENIA
. Cconsigliere	ARMIDA MILENA
. Consigliere	VELO LOREDANA

ART. 7

Tutti i nominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

ART.8

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei soci.

ART. 9

L'assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente statuto richieste in sede di registrazione.

ART. 10

Le spese di presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione ai sensi dell'art. 82 c.5 del Codice Terzo Settore (D.Lgs 3/7/2017 n. 117)



RUGGIERI ROBERTO
Ruggieri Roberto

PERELLI VANDA
Perelli Vanda

Copia conforme all'originale
16-06-2026



Registrato ad Acqui Terme
IL 16-06-2026 n. 88 Serie 3

riscosso ESENTE IMPUTA Bollo e
REGISTRO D.LGS 117/2017

LA FUNZIONARIA

Donatella Giusso (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO
“AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
ACQUI TERME ODV

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione denominata “AVO - Associazione Volontari Ospedalieri Acqui Terme ODV”, in sigla “AVO Acqui Terme ODV”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Acqui Terme L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Acqui Terme non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Alessandria ed in ambito regionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV”

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l'acronimo “ODV” deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi “AVO - Associazione Volontari Ospedalieri Acqui Terme ODV”, abbreviato in “AVO Acqui Terme ODV”.
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo “ODV” non può più essere utilizzato.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), i), u) e w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale elencate al presente comma;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

Articolo 4 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) fornire aiuto e supporto alle persone che si trovano in condizione di bisogno e svantaggio, con particolare riferimento agli ammalati, alle persone anziane e in generale ai soggetti che versano in situazione di fragilità, al fine di migliorare il loro benessere;
- b) supportare e sostenere le famiglie all'interno delle quali sono presenti situazioni di difficoltà legate a malattie e in generale a fragilità, al fine di perseguire una normalizzazione nell'esistenza della persona e un miglioramento della qualità della vita della stessa e dei suoi familiari;
- c) sensibilizzare in merito alle diverse malattie e fragilità ad oggi esistenti, diffondere l'informazione e la conoscenza in merito ad esse, al fine di favorire l'integrazione e promuovere una crescita sociale e culturale della comunità;
- d) attivare e consolidare, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, una rete di solidarietà e supporto che aiuti ad alleviare le sofferenze e i disagi legati a malattie gravi e croniche, favorendo l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle persone ammalate e dei soggetti fragili, così come dei loro familiari, alla vita della comunità;
- e) promuovere iniziative di educazione alla salute, di informazione dei cittadini nonché di sensibilizzazione delle istituzioni al fine di favorire l'adeguamento dell'offerta di servizi sociosanitari alle esigenze della comunità e l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa vigente;
- f) promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone e i corpi sociali, senza discriminazione di sesso, genere o etnia, classe sociale, cultura, credo religioso o politico e cittadinanza;
- g) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, per migliorare la condizione delle persone ammalate, degli anziani e dei soggetti fragili;
- h) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva;
- i) rafforzare le relazioni intergenerazionali attraverso commissioni o gruppi di lavoro specifici con ruolo propulsivo e/o costruendo collegamenti diretti con le Scuole e le Università, per favorire la nascita di aggregazioni di giovani volontari, agevolando la loro formazione anche al fine di offrire un'occasione di crescita interna all'AVO utile a creare continuità nel ricambio generazionale e consentire loro l'assunzione di incarichi di responsabilità, gestione e rappresentatività.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) supporto e vicinanza alle persone in condizione di fragilità all'interno delle strutture ospedaliere, sociosanitarie, socioassistenziali, territoriali o extraterritoriali, assicurando ed offrendo loro una presenza amichevole, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto, oltre che

accoglienza e orientamento, escludendo qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale;

- b) possibile collaborazione e dialogo con le diverse strutture ospedaliere, sociosanitarie, socioassistenziali, territoriali o alternative, integrandone l'attività pur nel doveroso rispetto dei ruoli e delle competenze, oltre che supporto a tali strutture anche tramite il finanziamento, laddove possibile, per l'acquisto di attrezzature, macchinari e di altro materiale che possa migliorarne i servizi e le attività;
- c) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione di progetti o altre iniziative di carattere socioassistenziale e/o socioeducativo rivolte alle persone ammalate, agli anziani e in generale ai soggetti che si trovano in situazione di fragilità, oltre che alle loro famiglie;
- d) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo, quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, in relazione alle finalità istituzionali;
- e) promozione ed organizzazione di progetti ed iniziative formative ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà;
- f) cura e redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
- g) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- h) promozione e cura della ricerca e formazione di nuovi volontari, al fine di favorirne l'inserimento all'interno delle attività svolte dall'Associazione;
- i) collaborazione con e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro di carattere regionale con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, anche aderendo ad essi;
- j) creazione di reti e collaborazioni proattive con organismi pubblici, amministrativi e sanitari di carattere regionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- k) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione può, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

ADESIONE A FEDERAVO

Articolo 5 - Adesione a Federavo

1. L'Associazione è associata all'AVO regionale di riferimento e alla "Federazione Nazionale tra le AVO - Associazione Volontari Ospedalieri", in sigla "Federavo", delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

2. La decisione in merito alla richiesta di adesione all'AVO regionale di riferimento è assunta con delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione è tenuta a versare, entro il 15 aprile di ogni anno, la quota associativa sia all'AVO regionale di riferimento che a Federavo.
4. L'Associazione è inoltre tenuta ad integrare i propri dati presso il Runts comunicando, nelle forme previste, l'adesione all'AVO regionale di riferimento e a Federavo quale rete associativa ai sensi dell'articolo 41 del Codice del terzo settore.
5. L'Associazione utilizza il logo, il marchio e ogni altro segno distintivo dell'AVO nelle forme e nei modi stabiliti da Federavo.

TITOLO III

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7 - Associati: requisiti di ammissione

1. Possono essere ammesse come associate le persone fisiche:
 - a) di età non inferiore a 16 (sedici) anni;
 - b) che condividano gli scopi dell'Associazione, ne accettino lo Statuto ed intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito in favore degli ammalati, degli anziani e in generale dei soggetti che si trovano in situazione di fragilità e bisogno;
 - c) che non facciano parte, rendendo apposita dichiarazione, di associazioni o altri enti privati le cui finalità siano incompatibili o comunque in contrasto con i principi ispiratori e le finalità dell'AVO, di modo da arrecare pregiudizio diretto ed indiretto all'Associazione;
 - d) che abbiano partecipato al corso di formazione di base organizzato dall'Associazione e/o da altre AVO territoriali e/o regionali, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo;
 - e) che abbiano svolto, con profitto e continuità, l'attività di volontariato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del presente Statuto, per un periodo di tirocinio non inferiore a quanto stabilito dal Regolamento attuativo.
2. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Statuto presentano domanda per iscritto al

Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate da entrambi i genitori, i quali rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il minore è rappresentato in Assemblea, di volta in volta, da uno dei due genitori.

3. Nel periodo che va dalla presentazione della domanda di ammissione al termine del periodo di tirocinio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del presente Statuto, il richiedente non è considerato associato, è ammesso a partecipare in Assemblea ma con esclusione del diritto di voto nella stessa e senza obbligo di pagamento della quota associativa.

4. Al termine del periodo di tirocinio, in caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione della persona come associato e lo comunica al soggetto entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi al termine del periodo di tirocinio. Il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni successivi al termine del periodo di tirocinio. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; l'Assemblea deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi;
- d) presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri in caso di lesione dei propri diritti associativi, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Federavo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare, entro il 30 giugno di ogni anno, la quota associativa annuale, il cui importo è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;

- d) partecipare alla formazione permanente organizzata dall'Associazione e/o da altre AVO territoriali e/o regionali e/o da Federavo, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo;
- e) prestare l'attività di volontariato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del presente Statuto, secondo i criteri previsti dal Regolamento attuativo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno. L'associato che non ha provveduto, nonostante apposito sollecito, al versamento entro tale termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile e procede alla cancellazione della persona dal libro degli associati. Gli associati che non abbiano versato la quota associativa entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera c) del presente Statuto non possono usufruire dei servizi dell'Associazione, possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto;
- c) mancato adempimento dei doveri previsti al precedente articolo 9, comma 3, lettere d) ed e) del presente Statuto, a seguito di almeno 2 (due) solleciti da parte del Consiglio Direttivo. In tali casi, lo stesso Consiglio Direttivo può deliberare per iscritto la perdita della qualità di associato e cancellare la persona dal libro degli associati.

1-bis. Nelle ipotesi previste al precedente comma 1, lettere a), b) e c), l'associato può comunque presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto. Se questa è presentata entro 2 (due) anni dalla data in cui è stata dichiarata la decadenza, la persona non è tenuta a partecipare al corso di formazione e a svolgere il periodo di tirocinio previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e) del presente Statuto. Qualora la nuova domanda venga effettuata dopo che siano trascorsi 2 (due) anni dalla data in cui è stata dichiarata la decadenza, la persona deve rifare sia la formazione che il tirocinio menzionati al periodo precedente.

2. L'associato può invece essere sospeso o escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con i principi fondanti dell'AVO, la cui entità sia tale da comprometterne l'immagine e il buon nome;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione, e in generale alla rete Federavo, danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Nel caso in cui un associato abbia posto in essere una o più delle condotte previste al comma precedente, il Consiglio Direttivo può sollevare, in prima battuta ed entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto che ha integrato la condotta lesiva, la questione al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale è competente ad irrogare nei confronti della persona le eventuali sanzioni, fino alla sospensione della stessa per una durata massima di 12 (dodici) mesi. Durante il periodo di sospensione, gli associati sospesi non possono usufruire dei servizi dell'Associazione e non possono partecipare alle assemblee. L'associato sospeso è automaticamente riammesso al termine del periodo di sospensione.

4. Qualora, a seguito delle sanzioni disposte dal Collegio Nazionale dei Probiviri, la condotta che le ha determinate non sia venuta meno, il Consiglio Direttivo può disporre l'esclusione dell'associato. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e

non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEC); l'Assemblea deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

5. L'associato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto, solo dopo che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla data di esclusione; in tal caso, è comunque tenuto a partecipare al corso di formazione e a svolgere il periodo di tirocinio previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e) del presente Statuto.

6. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11 - Amici dell'AVO

1. Il Consiglio Direttivo può nominare quali "Amici dell'AVO Acqui Terme" gli associati che non possono, per limiti di età o altro impedimento, svolgere l'attività di volontariato di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e) del presente Statuto, oppure le persone che sono particolarmente vicine all'Associazione, ne condividono le finalità e ne sostengono l'azione, anche tramite erogazioni liberali in denaro o in natura. Possono essere nominate come Amici dell'AVO anche le persone che si sono particolarmente distinte negli ambiti di riferimento dell'AVO oppure che abbiano dato lustro e prestigio all'Associazione grazie ai loro meriti, al loro contributo significativo o al loro sostegno morale e materiale nel raggiungimento degli scopi associativi.

2. Coloro che intendono diventare Amici dell'AVO presentano richiesta al Consiglio Direttivo. Lo stesso Consiglio Direttivo può assegnare di propria iniziativa tale qualifica alle persone che ritenga meritevoli ed in possesso dei requisiti previsti al comma precedente.

3. Gli Amici dell'AVO non rivestono la qualità di associato, sono ammessi a partecipare in Assemblea ma con esclusione del diritto di voto nella stessa e senza pagamento della quota associativa.

TITOLO IV NORME SUL VOLONTARIATO

Articolo 12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono le persone fisiche di età non inferiore a 16 (sedici) anni, che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO V GLI ORGANI

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di Controllo, nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore o, in via facoltativa, per volontà dell'Assemblea;
 - d) l'Organo Contabile, organo facoltativo che può essere nominato per volontà dell'Assemblea solo nel caso in cui non sia stato nominato o comunque non sia operativo l'Organo di Controllo.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo, così come quella di componente dell'Organo di Controllo e dell'Organo Contabile:
 - a) i parlamentari nazionali ed europei, così come coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale o provinciale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale;
 - b) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo Contabile non possono essere in rapporto di parentela entro il secondo grado, di affinità, di coniugio o convivenza fra loro o con componenti dell'altro organo menzionato nel presente comma.

Articolo 15 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per associato. La delega non è ammessa per le elezioni degli organi sociali. La delega non può inoltre essere conferita a coloro che ricoprono cariche sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
5. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, anche in modalità mista, secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo.
6. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve pervenire agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica ordinaria o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC). L'avviso di convocazione deve contenere la data dell'Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età.
8. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario della stessa, verifica la regolarità della costituzione e il diritto ad intervenire. Il segretario dell'Assemblea non deve necessariamente rivestire la qualità di associato.
9. Delle riunioni assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 16 - L'Assemblea: competenze e quorum

1. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
 - d) eleggere e revocare i componenti dell'Organo Contabile, qualora nominato;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approvare il Regolamento attuativo e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione. I regolamenti appena menzionati devono essere inviati, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla delibera

di approvazione, al Consiglio Nazionale di Federavo e al Consiglio Direttivo dell'AVO regionale alla quale l'Associazione aderisce;

- g) approvare l'ammontare della quota associativa come proposta dal Consiglio Direttivo;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare impegni economici pluriennali o di particolare rilevanza economica e finanziaria;
- j) deliberare l'adesione a federazioni, coordinamenti ed in generale ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro di secondo livello o misti, aventi carattere locale e le cui finalità siano coerenti con quelle dell'Associazione;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti (in proprio o per delega).

5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

6. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni inderogabili previste come tali dall'articolo 7-bis dello Statuto di Federavo;
- b) deliberare sul recesso da Federavo e/o dall'AVO regionale alla quale l'Associazione aderisce;
- c) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

7. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (in proprio o per delega); in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (in proprio o per delega). Lo Statuto deve essere inviato, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla delibera di approvazione, al Consiglio Nazionale di Federavo e al Consiglio Direttivo dell'AVO regionale alla quale l'Associazione aderisce.

8. Per il recesso da Federavo e/o dall'AVO regionale alla quale l'Associazione aderisce, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (in proprio o per delega).

9. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (in proprio o per delega). Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 17 - L'Assemblea: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito al genitore che, di volta in volta,



lo rappresenta in Assemblea. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione degli organi sociali, e comunque nei casi di votazione riguardanti le persone, si procede a scrutinio segreto.

5. Il voto può essere espresso anche in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio sono disciplinate nel Regolamento attuativo.

6. In caso di parità di voti, la mozione oggetto di discussione viene respinta.

7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

2. I consiglieri sono eletti dall'Assemblea fra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri, purché in numero dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono rimanere in carica per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

5. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo: competenze e regole di funzionamento

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e agli altri organi dell'Associazione.

2. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

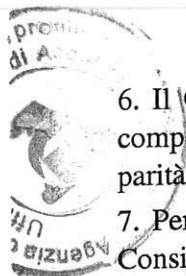
- a) dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- b) redigere il progetto di bilancio di esercizio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare, al proprio interno, il Presidente;
- d) nominare, al proprio interno e su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
- e) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, i quali possono essere anche persone esterne rispetto ai componenti il Consiglio: in tal caso, non devono necessariamente rivestire la qualità di associato e non possono essere in rapporto di parentela entro il secondo grado, di affinità, di coniugio o convivenza con altri componenti del Consiglio Direttivo;
- f) verificare il rispetto, da parte degli associati, dello Statuto, del Regolamento attuativo e delle deliberazioni dell'Associazione;
- g) redigere il Regolamento attuativo e altri regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- 
- h) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - i) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - j) proporre l'importo della quota associativa annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - k) proporre i candidati alla carica di consigliere ordinario del Consiglio Nazionale di Federavo, nel rispetto di quanto previsto dal rispettivo Statuto e dal Regolamento attuativo;
 - l) proporre i candidati alla carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri e dell'Organo di Controllo di Federavo, nel rispetto di quanto previsto dal rispettivo Statuto e dal Regolamento attuativo;
 - m) proporre i candidati alla carica di consigliere del Consiglio Direttivo dell'AVO regionale alla quale l'Associazione aderisce, nel rispetto di quanto previsto dal rispettivo Statuto e dal Regolamento attuativo;
 - n) proporre i candidati alla carica di componente dell'Organo Contabile dell'AVO regionale alla quale l'Associazione aderisce, nel rispetto di quanto previsto dal rispettivo Statuto e dal Regolamento attuativo;
 - o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - p) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - q) ratificare, entro 20 (venti) giorni dal compimento dell'atto, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o di urgenza;
 - r) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - s) autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;
 - t) deliberare in merito alla presentazione di ricorsi al Collegio Nazionale dei Probiviri, nelle ipotesi e nel rispetto delle tempistiche previste dallo Statuto e dal Regolamento attuativo di Federavo;
 - u) deliberare l'approvazione di convenzioni con altri enti o soggetti pubblici o privati di carattere locale e deliberarne le modalità di attuazione, così come in generale gestire i rapporti e le collaborazioni con istituzioni, enti ed associazioni a livello locale;
 - v) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - w) affidare specifici compiti a commissioni appositamente costituite.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma 1 (una) volta ogni 3 (tre) mesi su iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti aventi diritto di voto. La riunione del primo Consiglio Direttivo a seguito di una nuova elezione dello stesso è convocata dal consigliere più anziano di età.

5. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questi delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne cura la contabilità. Il Segretario e il Tesoriere, qualora siano persone diverse dai componenti il Consiglio Direttivo, non sono considerati membri dello stesso e non hanno diritto di voto.



6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Per la nomina del Presidente è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, e può votare in modalità elettronica, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea e specificate nel Regolamento attuativo.

10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 20 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente è il garante dei valori fondanti e dei principi statutari dell'Associazione.

2. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e la stessa persona può essere nominata per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

4. Al Presidente spetta, inoltre:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, e presiederla;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- d) assumere, in caso di necessità e/o di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli, entro 20 (venti) giorni, alla ratifica da parte dello stesso Consiglio.

5. Il Presidente rappresenta l'Associazione all'interno dell'Assemblea Nazionale di Federavo e nell'Assemblea dell'AVO regionale alla quale l'Associazione aderisce, secondo le modalità indicate dai rispettivi Statuti e Regolamenti attuativi.

6. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.

7. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Si perde inoltre per le stesse cause di cessazione dalla carica previste per gli altri consiglieri dall'articolo 21, comma 1 del presente Statuto.

8. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo, all'interno dei suoi componenti e su proposta del Presidente.

9. Il Vicepresidente collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione dell'Associazione, sostituendolo in caso di sua momentanea assenza o per sua delega.

10. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

11. In caso di impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla nomina del nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Nelle more della nomina, il Vicepresidente assume il ruolo di Presidente limitatamente alle attività di ordinaria

amministrazione. Il nuovo Presidente così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Articolo 21 - Cessazione dalla carica e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento attuativo;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, disciplinate nello specifico dal Regolamento attuativo;
- e) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- f) perdita della qualità di associato a seguito di una o più delle cause previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui cessi dalla carica uno o più componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

3. Nel caso in cui cessi contestualmente dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente deve convocare un'Assemblea ordinaria al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo. Per maggioranza si intende un numero di consiglieri pari come minimo alla metà più uno. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 1 (un) unico componente, eletto dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. Il componente dell'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

4. La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

5. Il componente dell'Organo di Controllo può essere revocato dall'Assemblea.

6. Il componente dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;

- 
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

8. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Le cause di cessazione dalla carica, così come le modalità di sostituzione, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

Articolo 23 - L'Organo Contabile

1. L'Organo Contabile può essere eletto dall'Assemblea solo nel caso in cui non sia stato nominato o comunque non sia operativo l'Organo di Controllo.

2. L'Organo Contabile non esercita le funzioni e i poteri previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore e relativi alla revisione legale dei conti. All'Organo Contabile spetta la verifica della regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili dell'ente, oltre che il controllo del bilancio di esercizio consuntivo prima della sua presentazione in Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

3. L'Organo Contabile può essere formato da 1 (un) unico componente oppure da 3 (tre) componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in seduta ordinaria.

4. Il componente o i componenti sono eletti dall'Assemblea fra gli associati e fra gli Amici dell'AVO. I componenti non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

5. Il componente o i componenti rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

6. In caso in cui l'organo sia collegiale, il Presidente è eletto al suo interno. Al Presidente spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento dell'Organo Contabile. In caso di organo collegiale, la prima riunione a seguito di una nuova elezione è convocata dal consigliere più anziano di età.

7. La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

8. Il componente o i componenti dell'Organo Contabile possono essere revocati dall'Assemblea.

9. L'Organo Contabile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

10. Delle proprie riunioni l'Organo Contabile redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

11. Le cause di cessazione dalla carica, così come le modalità di sostituzione, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

TITOLO VI I LIBRI SOCIALI



Articolo 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se presente;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Contabile, se presente;
- f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VII

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 26 - Risorse economiche

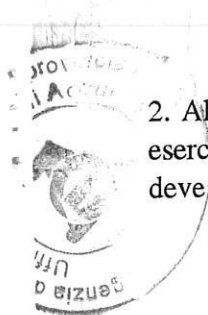
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

- 
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio consuntivo, il quale deve essere approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VIII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che decide in merito allo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore, sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, dello stesso Codice e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a Federavo e/o ad un'AVO regionale e/o ad un'AVO territoriale, sempre che questi risultino iscritti al Runts. In via residuale, laddove nessun ente appartenente alla rete Federavo sia iscritto al Runts, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, sempre secondo quanto disposto dal richiamato articolo 9.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, la cui presenza non è più prevista da quest'ultimo, decadono e cessano immediatamente il loro operato.
2. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, la cui presenza o comunque le cui funzioni sono previste da quest'ultimo, rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.
3. Con riguardo ai limiti di mandato previsti dal presente Statuto per il Presidente (due) e i consiglieri (tre), ai fini del calcolo si tiene conto dei precedenti mandati effettuati dai componenti di tali organi prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il Presidente e i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, possono svolgere un ulteriore mandato triennale anche nel caso di raggiungimento dei limiti di mandati consecutivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



ALLEGATO 1 ALLENTO REGI-
STRATO A ACQUIT. IL 17-06-2026
AL N. 98 SERIE 3
ESENTE AI SENSI ART. 11 C. 7
T.U. 26/4/1986 N. 131

IL PRESIDENTE
Donatella
(*) Firma su delega d'incarico